DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1973

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, fino al 30 giugno 1973 incluso, la commercializzazione di « sementi certificate » della seconda riproduzione di riso della varietà « Rosa Marchetti », soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua italiana è solo facente fede)

(73/141/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che nella Repubblica italiana le riserve di sementi di riso della varietà « Rosa Marchetti », conformi alle condizioni della purezza specifica, fissate per la certificazione, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno della campagna di semina 1973 ;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad ammettere, fino al 30 giugno 1973 incluso, la commercializzazione di « sementi certificate » della seconda riproduzione di riso della varietà « Rosa Marchetti », soggette a requisiti ridotti per quanto concerne la purezza specifica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio, fino al 30 giugno 1973 incluso, di 1000 tonnellate al massimo di « sementi certificate », della seconda riproduzione di riso (Oryza sativa L.) della varietà « Rosa Marchetti », non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto concerne il contenuto massimo di grani rossi, a condizione che :

a) il contenuto in grani rossi non sia superiore a 10 per 500 grammi ;

b) l'etichetta ufficiale indichi che la purezza specifica è ridotta : « contenuto massimo di grani rossi : 10 per 500 grammi. »

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° ottobre 1973, le quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 4 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.